

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-3640 del 16/07/2018
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla ditta Tper Spa per impianto ubicato in via Battindarno, 121, Comune di BOLOGNA (BO).
Proposta	n. PDET-AMB-2018-3787 del 13/07/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno sedici LUGLIO 2018 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

**ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna <sup>1</sup>**

**DETERMINA**

**Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla ditta Tper Spa per impianto ubicato in via Battindarno, 121, Comune di BOLOGNA (BO).**

**Il Responsabile U.O. Autorizzazioni Ambientali**

**Decisione**

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>2</sup>) relativa alla ditta Tper Spa per l'impianto, destinato ad attività di SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOBUS E MEZZI, ubicato in via Battindarno, 121, Comune di BOLOGNA, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di Acque Reflue Domestiche, Acque Industriali, Acque Meteoriche di Dilavamento e Acque Meteoriche di Dilavamento coperti (Soggetto competente Comune);
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera -art. 269 del D.Lgs. 152/2006 (Soggetto competente ARPAE-SAC);

2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate, quale parte integrante e sostanziale **negli Allegati A e B al presente atto**, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre

---

1 Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

2 Ai sensi dell' art.. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

sanzioni previste dalla normativa vigente;

3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente <sup>3</sup>;
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria <sup>4</sup>;
5. Obbliga la ditta Tper Spa a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza<sup>5</sup>;
6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

## **Motivazione**

La Ditta Tper Spa, C.F. 03182161202, P.IVA 03182161202, con sede legale a BOLOGNA, in VIA DI SALICETO, 3, per l'impianto sito a BOLOGNA (BO), in via Battindarno, 121, ha presentato, nella persona di Silvia Adani, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica, al S.U.A.P. del Comune di BOLOGNA in data 06/02/2018 al Prot.n. 52861, domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3, tesa ad ottenere i seguenti titoli ambientali:

---

<sup>3</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

<sup>4</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

<sup>5</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di Acque Reflue Domestiche, Acque Industriali, Acque Meteoriche di Dilavamento e Acque Meteoriche di Dilavamento coperti (Soggetto competente Comune);
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera -art. 269 del D.Lgs. 152/2006 (Soggetto competente ARPAE-SAC);

Il S.U.A.P. del Comune di BOLOGNA, con propria nota pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 06-02-2018 al Prot. n. PGB0\_2018\_2923, Pratica SINADOC 6362/2018, ha trasmesso ad ARPAE-SAC, al gestore del Servizio idrico Integrato e al Comune di BOLOGNA, la domanda per il rilascio del titolo abilitativo richiesto.

Risultano pervenuti i seguenti Pareri /Nulla Osta:

- Parere in merito alla Scarico di Acque reflue del Comune di BOLOGNA (PGB0\_2018\_5736 del 08-03-2018);
- Parere in merito alla Scarico di Acque reflue del Gestore del Servizio Idrico Integrato - HERA SpA Div. Acqua (PGB0\_2018\_4027 del 19-02-2018);

Il referente AUA di Arpae – Sac di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta ed acquisiti i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE<sup>6</sup>. Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 553.78 come di seguito specificato:

- Allegato A-Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di Acque Reflue Domestiche, Acque Industriali, Acque Meteoriche di Dilavamento e Acque Meteoriche di Dilavamento coperti (Soggetto competente Comune); - cod.tariffa Art. 9 Tariffario pari a euro 26,00, ridotto del 15% ai sensi dell'art 16 in quanto l'azienda ha conseguito la certificazione ambientale ISO 14001;
- Allegato B-Autorizzazione alle emissioni in atmosfera -art. 269 del D.Lgs. 152/2006 (Soggetto competente ARPAE-SAC); - cod.tariffa 12.03.04.03 - Emissioni in atmosfera da impianti complessi con  $\geq 10$  punti di emissione o con  $Q \geq 100.000$

---

<sup>6</sup> in applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

Nmc/h pari a euro 625,50 (proseguimento senza modifiche) ridotto del 15% ai sensi dell'art 16 in quanto l'azienda ha conseguito la certificazione ambientale ISO 14001;

Bologna, data di redazione 13/07/2018

Il Responsabile U.O.  
Autorizzazioni Ambientali  
ARPAE-SAC  
Dott. Stefano Stagni<sup>7</sup>

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

---

<sup>7</sup> Firma apportata ai sensi:

- della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 "Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae";
- della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28.07.2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31.12.2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;
- della Determinazione del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna n. 1055 del 18/12/2017 con cui sono state recepite le disposizioni in merito alla proroga al 31/12/2018 degli incarichi di Posizione Organizzativa ricoperti presso il Nodo della SAC di Bologna.

**Autorizzazione Unica Ambientale Impianto della Ditta Tper Spa, ubicato in  
via Battindarno, 121, Comune di BOLOGNA (BO).**

**ALLEGATO A**

Matrice - Scarico di Acque Reflue Domestiche, Acque Industriali, Acque Meteoriche di Dilavamento e Acque Meteoriche di Dilavamento coperti di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

**Classificazione dello scarico**

Scarico in pubblica fognatura classificato dal Comune di BOLOGNA (visto il parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato HERA SpA Div. Acqua):

- Scarico formato dall'unione di Acque Reflue Domestiche provenienti da servizi igienici e mensa, Acque Industriali provenienti da lavaggio autobus e attività connesse alla manutenzione dei veicoli, Acque Meteoriche di Dilavamento provenienti da aree di stoccaggio rottami metallici, sosta e transito automezzi e Acque Meteoriche di Dilavamento coperti, recapitante in Pubblica Fognatura in corrispondenza di Via Quirino di Marzio

**Prescrizioni**

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di BOLOGNA con parere favorevole PGBO\_2018\_5736 del 08-03-2018, visto anche il parere di Gestore del Servizio Idrico Integrato HERA SpA Div. Acqua, PGBO\_2018\_4027 del 19-02-2018. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

**NOTE:**

- 1) Gli scarichi di acque reflue domestiche sono sempre ammessi nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- 2) Gli scarichi di acque meteoriche di dilavamento dei coperti non sono soggetti a vincoli e prescrizioni ai sensi della DGR 286/2005 e della DGR 1860/2006.

-----  
Sinadoc n. 6362/2018

Documento redatto in data 13/07/2018




**Comune di Bologna**

Dipartimento Riqualificazione Urbana

Settore Ambiente ed Energia  
U.I. Qualità Ambientale

Piazza Liber Paradisus 10  
Torre A – piano 7°  
40129 Bologna  
tel. 051.2193840  
fax 051.2193175



Sostenibilità  
**è Bologna**

P.G. N. 98628  
DEL 6.03.2018

**OGGETTO: Parere scarico in fognatura inerente il seguente insediamento:**

- **Ditta “TPER S.p.A.” – Deposito Officina Battindarno - Via Battindarno n. 121 (Rif. Procedimento AUA P.G. n. 51277/2018).**

Vista la domanda in oggetto e gli allegati tecnici che della stessa fanno parte integrante, pervenuta a questa Amministrazione, intesa ad ottenere l’Autorizzazione Unica Ambientale con specifico riferimento alla matrice scarico in pubblica fognatura;

Preso atto del parere favorevole espresso da Hera S.p.A. con nota del 19.02.18, prot. n. 17590, e delle prescrizioni in esso contenute;

Visto il D.Lgs. n. 152/06, così come integrato e modificato dal D.P.R. n. 227/11 e dal D.P.R. n. 59/13;  
Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1053 del 9.06.03;  
Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 286 del 14.02.05;  
Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1860 del 18.12.06;  
Visto il vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato;  
Visto l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;  
Visto l’art. 44 dello Statuto del Comune di Bologna;  
Visto l’atto di delega P.G. n. 360655/16;  
Visti gli artt. 333, 334, 335, 336 del Regolamento di Igiene per la Tutela della Salute e dell’Ambiente;

**SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

allo scarico in pubblica fognatura della ditta “TPER S.p.A.”, relativamente all’insediamento denominato Deposito Officina Battindarno sito in via Battindarno n. 121 – Bologna.

Il presente parere è condizionato al rispetto delle prescrizioni indicate da Hera S.p.A. ed è riferito allo scarico oggetto del procedimento sopracitato; pertanto lo scarico di reflui di diversa origine o defluenti in altro corpo recettore dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Distinti saluti.

*Documento firmato digitalmente da*  
IL DIRETTORE  
SETTORE AMBIENTE ED ENERGIA  
Dr. Roberto Diolaiti



**HERA S.p.A.**

**Direzione Acqua**

Via Razzaboni 80 41122 Modena  
tel. 059.407111 fax. 059.407040  
[www.gruppohera.it](http://www.gruppohera.it)

Modena, 19 febbraio 2018  
Prot. n. 17590

**COMUNE DI BOLOGNA**

**Dipartimento Economia e Promozione della Città**

**Settore Attività Produttive e Commercio**

**U.O. Procedimenti Ambientali**

Piazza Liber Paradisus, 10  
40129 BOLOGNA BO

[suap@pec.comune.bologna.it](mailto:suap@pec.comune.bologna.it)

**ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la  
prevenzione, l'ambiente e l'energia)**

Via San Felice, 25  
40122 BOLOGNA BO

[aobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aobo@cert.arpa.emr.it)

*Fognatura e Depurazione Emilia  
Servizio Tecnico*

ns. rif. Hera spa Data prot.: 06-02-2018 Num. prot.: 0013333  
PA&S numero 19/2018

**Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA.**

**Ditta richiedente: "TPER SpA"- Deposito Officina Battindarno Via Battindarno n.121 - Comune di Bologna (BO).**

*Comune di Bologna - SUAP, PG N. 51277/2018 del 6 febbraio 2018*

*Domanda di AUA per Rinnovo dell'attuale Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche, industriali, meteoriche di dilavamento.*

In merito all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Signor Monzali Fabio in qualità di legale rappresentante della Ditta "**TPER SPA**" codice fiscale / p. IVA 03182161202 con sede in Bologna (BO) Via Di Saliceto n.3 inerente il "**Deposito Officina Battindarno**" sito in VIA BATTINDARNO n.121 - Comune di Bologna (BO);

verificato dalla documentazione ricevuta che:

- "TPER SpA" è l'azienda di trasporto pubblico che svolge servizio urbano, suburbano ed extraurbano;
- nel deposito Battindarno vengono effettuate, sui mezzi adibiti al trasporto, attività correlate al rimessaggio (rifornamento, pulizia e lavaggio mezzi), alla manutenzione preventiva e riparazione (motori, impianti elettrici/elettronici, carrozzeria, gomme, ecc.), alla sicurezza dei veicoli, alla gestione delle pratiche amministrative, alla gestione del sistema impiantistico ambientale (centrali termiche e depuratori) e dei relativi adempimenti (smaltimento rifiuti, olii, gasolio, ecc.);
- nell'ambito del deposito si individuano n°3 edifici: officina, edificio RFL (rifornamento, pulizia e lavaggio) e palazzina delle attività di servizio del personale (n° 46 addetti);

preso atto della dichiarazione di invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo, Comune di Bologna PG 210873 del 18/07/2014;



considerato che lo scarico terminale è costituito da acque reflue industriali (lavaggio autobus e attività connesse alla manutenzione dei veicoli); acque meteoriche (raccolte dalle coperture degli edifici e dal dilavamento aree di stoccaggio rottami metallici, sosta e transito automezzi); acque reflue domestiche (servizi igienici e mensa);

considerato che le acque reflue industriali e le acque meteoriche di dilavamento a rischio potenziale di contaminazione sono raccolte e sottoposte a trattamento depurativo aziendale in impianto di tipo fisico chimico, prima dell'immissione nella pubblica fognatura di Via Quirino di Marzio all'altezza del civico 52, afferente al depuratore IDAR della città di Bologna;

visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

visto il D.Lgs.152/2006;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;

visto la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;

visto il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura, oltre alle acque reflue domestiche sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, le acque reflue di tipologia industriale e le acque meteoriche di dilavamento ("acque di scarico"), come identificate in premessa;**
- **le acque reflue di origine industriale e le acque meteoriche di dilavamento potenzialmente contaminate dovranno subire idoneo trattamento depurativo come da documentazione presente agli atti, e rispettare, nel punto di scarico, i valori limite fissati dalla Tabella 3 dell'allegato 3 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs.152/2006 e s.m.i.;**
- **lo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche di prima pioggia dovrà avvenire entro le 48-72 ore successive alla conclusione dell'evento meteorico;**
- **le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato;**
- **i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue industriali e meteoriche di dilavamento dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2; dovranno consentire il posizionamento del campionatore automatico e il prelievo delle acque per caduta; dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;**
- **la Ditta, ad integrazione del sistema di raccolta e trattamento delle acque di scarico, dovrà porre in opera, qualora non già presente, un sistema di emergenza, anche solo manuale (es. paratoia, saracinesca, ecc.), che consenta di utilizzare le condotte di raccolta delle acque reflue, quale contenimento in caso di rotture e/o sversamento accidentale di sostanze liquide contaminanti; e un idoneo sistema di misurazione delle acque reflue scaricate in fognatura;**

- documentazione fotografica e ubicazione del sistema di intercettazione dello scarico, del sistema di misura delle acque scaricate in fognatura, pianta e sezione del pozzetto di ispezione e prelievo, dovrà essere inviata ad Hera SpA Fognatura e Depurazione Emilia - Servizio Tecnico, Via Cristina Campo,15 - 40127 Bologna (heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it);
- i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di controllo, manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
- i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività lavorativa dovranno essere raccolti in area confinata e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n.1480 del 11/10/2010. Hera SpA provvederà ad inviare alla Ditta, specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o del legale rappresentante della Ditta, entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa;
- il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue scaricate in fognatura;
- nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata al fine di denunciare l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento e trattamento aziendale delle acque reflue, al punto di immissione terminale in fognatura, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti.

*Firmata digitalmente*

**Responsabile**

**Fognatura e Depurazione Emilia**

*Ing. Giannicola Scarcella*

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto TPER SPA**  
**Comune di BOLOGNA, via Battindarno n. 121**

**ALLEGATO B**

**Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 Parte Quinta Dlgs n. 152/2006**

Sono confermate tutte le prescrizioni e le modalità di controllo ed autocontrollo contenute nell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla Provincia di Bologna con atto PG n° 106384 del 12/07/2013, che si allega quale parte integrate e sostanziale del presente allegato B.

La validità dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera sarà coincidente alla scadenza di questa Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art 3 comma 6 del DPR n° 59/2013.

-----  
Pratica Sinadoc 6362/2018

Documento redatto in data 04/05/2018



PROVINCIA DI  
BOLOGNA

**Il presente documento composto da n. 5 fogli per n. 10 pagine, costituisce copia conforme all'originale informatico della determinazione dirigenziale n. 1389/2013, PG n.106384 del 12.07.2013, in tutte le sue componenti, firmato digitalmente dal Dott. Stefano Stagni, Responsabile P.O. della U.O. Procedimenti Autorizzativi, Servizio Tutela Ambientale della Provincia di Bologna, realizzata ai sensi dell'art. 23 comma 2 bis del D.L.vo 82/2005, Codice dell'amministrazione digitale.**

**Il documento è visualizzabile all'Albo Pretorio telematico della Provincia di Bologna <http://www.provincia.bologna.it>.**

**Bologna, 12/07/2013**



**Il Responsabile P.O.  
Dr. Stefano Stagni**





**PROVINCIA DI  
BOLOGNA**

**SETTORE AMBIENTE  
SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE  
U.O. PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI**

**DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA**

Oggetto: DLgs 152 del 3/4/2006, parte V, art. 269 - L.R. N. 3/99- Rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera concessa alla Ditta TPER Spa per lo stabilimento con emissioni in atmosfera ubicato a Bologna, via Battindarno n° 121.-

**II RESPONSABILE DEL U.O. PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI**

Premesso che, con domanda di autorizzazione per la continuazione alle emissioni in atmosfera presentata ai sensi dell'art 12 del DPR 203/88, agli atti con PG n° 19038 del 30/06/1989, la Ditta TPER Spa, con sede legale in Comune di Bologna, via Saliceto n° 3 e stabilimento in comune di Bologna, via Battindarno n° 121, è autorizzata in forma tacita, alle emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di trasporto pubblico locale e servizio di manutenzione autobus e mezzi industriali;

Vista la nota Prot. n°300108 del 30/12/2011, pervenuta a questa Amministrazione in data 4/01/2012 (PG n°872/2012) dallo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Bologna, e vista la domanda di autorizzazione presentata dalla Ditta TPER Spa nella persona del gestore Francesco Sutti, formulata in data 29/12/2012 e completata con documentazione tecnica in data 20/02/2012, per il rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per lo stabilimento ubicato in Comune di Bologna, via Battindarno n° 121;

Vista la documentazione integrativa successivamente pervenuta ed agli atti con PG n°23625/2012, PG n° 172959/12 e PG n°60464/13;

Visto il D.Lgs n. 152 del 3 aprile 2006, parte V, così come modificato dal DLgs n° 128 del 29

giugno 2010;

Riscontrato che la L.R. 21 aprile 1999, N. 3, all'art. 122, comma 4, delega alle Province le funzioni amministrative inerenti le autorizzazioni per le emissioni in atmosfera attribuite alla Regione dal D.P.R. N. 203/88, ed in particolare le funzioni di cui agli artt. 6, 15 e 17;

Visto l'art 5, capo II della L.R. n° 5 dell' 1 giugno 2006;

Visti gli atti di indirizzo della Regione Emilia Romagna approvati con Delibera di Giunta Regionale n°2236 del 28 dicembre 2009 (pubblicata nel B.U.R. n° 13 del 4 febbraio 2010) e n° 1769 del 22 novembre 2010 (pubblicata B.U.R. n° 167 parte seconda del 2 dicembre 2010;

Richiamata la L.R. 19 aprile 1995, N. 44, "Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (A.R.P.A.) dell'Emilia-Romagna";

Riscontrato che la domanda di autorizzazione sopra richiamata è stata esaminata nelle sedute di conferenza dei servizi svoltesi rispettivamente in data 17 aprile 2012, 11 gennaio e 6 giugno 2013 e che durante tali sedute è stata esaminata la documentazione allegata alla domanda e la documentazione integrativa pervenuta;

Considerato che la conferenza dei servizi ha valutato che, in base agli elementi e ai documenti contenuti, risultano previste appropriate misure di prevenzione dell'inquinamento atmosferico e pertanto approva la modifica di impianto in progetto con prescrizioni;

Considerato altresì il rapporto istruttorio redatto da A.R.P.A. in data 13/06/2013, agli atti con PG n° 90813/13;

Preso atto del parere favorevole espresso in data 24/01/2012 dal Comune di Bologna;

Ai sensi dell'art. 47 dello Statuto della Provincia di Bologna,

**r i n n o v a**

l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

**e d a u t o r i z z a,**



visto quanto riportato in narrativa, ai sensi dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 e fatti salvi i pareri, i nullaosta e le autorizzazioni previsti dalle altre normative vigenti, la Ditta TPER Spa lo stabilimento con emissioni in atmosfera per l'attività di servizio di trasporto pubblico locale e servizio di manutenzione autobus e mezzi industriali, ubicato in Comune di Bologna, via Battindarno n° 121, prescrivendo quanto segue:

- 1) il vincolo per la Ditta TPER Spa alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità:

EMISSIONI E4 – E7 – E8 – E43  
 PROVENIENZA: FUMI DI SALDATURA

Portata massima .....	1100 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	10.00 m
Durata massima .....	3 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare .....	10 mg/Nm <sup>3</sup>
------------------------------	-----------------------

EMISSIONE E14  
 PROVENIENZA: FALEGNAMERIA

Portata massima .....	1000 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	4.00 m
Durata massima .....	1 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare .....	10 mg/Nm <sup>3</sup>
------------------------------	-----------------------

EMISSIONI E15 – E17  
 PROVENIENZA: CABINE DI VERNICIATURA

Portata massima .....	25000 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	10.00 m
Durata massima .....	1 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare .....	3 mg/Nm <sup>3</sup>
Composti organici volatili (come C-org totale .....	50 mg/Nm <sup>3</sup>

Impianto di abbattimento: ad umido

EMISSIONI E36 – E37  
 PROVENIENZA: GRIGLIATO ASPIRATO

Portata massima .....	28000 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	10.00 m
Durata massima .....	1 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare .....	10 mg/Nm <sup>3</sup>
-----------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

EMISSIONE E52

PROVENIENZA: POLVERI DI TORNITURA TAMBURI

Portata massima .....	2500 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	10.00.0 m
	0
Durata massima .....	1 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare .....	10 mg/Nm <sup>3</sup>
-----------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: ciclone e filtro a tessuto

EMISSIONE E65

PROVENIENZA: ASPIRAZIONE CEPPI

Portata massima .....	3600 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	10 m
Durata massima .....	1 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare .....	10 mg/Nm <sup>3</sup>
-----------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

EMISSIONI E19- E20 - E21 - E23 - E60 - E63 - E67 - E69 - E70 - E78 - E96 - E98 -  
E99 - da E111 a E116

PROVENIENZA: ESTRAZIONE GAS DI SCARICO AUTOBUS

Portata massima .....	1100 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	10.00 m
Durata massima .....	4 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare .....	130 mg/Nm <sup>3</sup>
Composti organici volatili (come C-org totale) .....	300 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> ) .....	600 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> ) .....	50 mg/Nm <sup>3</sup>

Monossido di carbonio ..... 2500 mg/Nm<sup>3</sup>

---

EMISSIONE E110

PROVENIENZA: LEVIGATURA STUCCHI

Portata massima ..... 1000 Nm<sup>3</sup>/h  
Altezza minima ..... 10 m  
Durata massima ..... 1 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare ..... 10 mg/Nm<sup>3</sup>

Impianto di abbattimento: ciclone - filtro a maniche

---

EMISSIONE E55 – E82 - E85

PROVENIENZA: LAVATRICE IMETRA

EMISSIONE E57

PROVENIENZA: LAVAGGIO PEZZI A PENNELLO

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti; il Gestore di impianto dovrà annotare i consumi mensili di detersivi, se utilizzati, su apposito registro avente pagine numerate e firmate dal Gestore stesso.

---

EMISSIONI E1 – E2 – E3 – E5 – E6 – E9 – E11 - E12 – E13 – E18 – E22 – da E24 a E33 –  
E40 – E41 – E42 – da E46 a E51 – E58 – E61 – E62 – E64 – E66 – E68 – da  
E72 a E77 – E79 – E84 – E86 – da E90 a E95 – E97 – E101 – E104 – E105 –  
E107 – E117 – E118 – E119

PROVENIENZA: RICAMBI ARIA

EMISSIONE E120

PROVENIENZA: FORNO ELETTRICO ASCIUGATURA

EMISSIONE E71

PROVENIENZA: BANCHI CARICA BATTERIE

EMISSIONI E35 – E38 – E39 – E53 – E54 – E81 - E83

PROVENIENZA: BRUCIATORI

EMISSIONI E56 – E87 – E89 – E106 – E108 - E109

PROVENIENZA: CAPPE ASPIRATE

EMISSIONI da E121 a E125

PROVENIENZA: CENTRALE TERMICA

---

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione.

---

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi adottati dall'U.N.I.CHIM. e

precisamente i metodi:

- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003, UNI EN 13284-2:2005 o UNI 10263:1993 per la determinazione del materiale particellare;
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 10246-1:1993, UNI 10246-2:1993, UNI 14791:2006, UNI 10393:1995 analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di zolfo;
- UNI EN 15058:2006; analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR; metodo UNI 9968:1992 per la determinazione del monossido di carbonio;
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 9970:1992, UNI 10878:2000, UNI 14792:2006, analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di azoto;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13649:2002 per la determinazione dei composti organici volatili per adsorbimento su carboni attivi ed analisi gascromatografica;
- Metodo contenuto nelle Norme UNI EN 13526:2002 e UNI EN 12619:2002 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001, UNIEN 13284-1:2003 e UNIEN

15259:2008. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

- 2) Al fine di minimizzare l'impatto generato dalle emissioni diffuse dei gas di scarico dei mezzi di trasporto, in merito ai percorsi individuati relativi all'uscita degli automezzi dal deposito, si prescrive che il percorso contiguo a via Quirino di Marzio, nel tratto corrispondente all'officina in direzione nord, sia evitato per le prime ore del mattino
- 3) I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.
- 4) I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle

condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

- 5) Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.
- 6) Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione  $\pm$  Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.
- 7) La prima serie di autocontrolli dovrà essere iniziata dalla Ditta entro sei mesi dalla data di notifica dell'autorizzazione, completata senza soluzione di continuità e trasmessa immediatamente a questa Amministrazione Provinciale.
- 8) Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'Autorità competente ed Arpa Sezione di Bologna Distretto Urbano deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere

l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.

- 9) La presente autorizzazione ha una validità di 15 anni dalla data di rilascio ai sensi dell'art 269 comma 7. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza.
- 10) L'A.R.P.A. (Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente), nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.

La citata Agenzia effettua altresì i controlli richiesti dalla Provincia secondo la periodicità ed i criteri definiti nell'ambito del proprio piano di lavoro.

- 11) L'osservanza altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli che debbono essere effettuati a cura dello Stabilimento, di una periodicità annuale per i punti di emissione E4, E7, E8, E14, E15, E17, E36, E37, E43, E52, E65. Per le emissioni provenienti da "Estrazione gas di scarico autobus" (da E19 a E21, E23, E60, E63, E67, E69, E70, E78, E96, E98, E99, da E111 a E116), valutata la saltuarietà dell'utilizzo delle postazioni, si prescrivono controlli da effettuarsi a cura dello Stabilimento con periodicità annuale, a rotazione su almeno tre punti di emissione ogni anno.

La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate dall'A.R.P.A. e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

- 12) L'identificazione, da parte della Ditta TPER Spa, con scritta a vernice indelebile, del numero dell'emissione e del diametro del camino sul relativo manufatto.

- 13) La trasmissione alla Provincia e ad A.R.P.A. Sezione provinciale di Bologna Distretto territoriale Urbano, di ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata.

La presente autorizzazione è pubblicata integralmente all'Albo Telematico dell'amministrazione Provinciale

Avverso tale procedimento di autorizzazione i soggetti interessati potranno esprimere ricorso giudiziario, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di centoventi giorni, decorrenti dalla data di notifica o di comunicazione o della piena conoscenza di esso.

Bologna, 12/07/2013

Il Responsabile P.O.  
STEFANO STAGNI

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale'



**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**